

STATUTO

AMBRA UNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA KOLBE N.3

Numero REA: RG - 74511

Codice fiscale: 00926030883

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-09-2005 - Statuto completo	2
--	---

REPERTORIO 31244

RACCOLTA 9446

"AMBRA UNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Art. 1

Denominazione e Sede

E' costituita con sede in Ragusa la società cooperativa sociale denominata
" AMBRA UNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e
rappresentanze anche altrove.

Art. 2

Durata

La Cooperativa avrà durata fino al 05/04/2043 e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3

Norme Applicabili

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le
disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e,
per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili,
le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge
3 aprile 2001, n. 142, di riforma del socio lavoratore, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8
novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e
successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4

Scopo

Lo scopo mutualistico che i "soci lavoratori" della Cooperativa intendono
perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,
continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,
sociali e professionali.

La Cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini
**attraverso lo svolgimento di attività industriale, commerciale o di servizi
finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4
della legge 8 novembre 1991, n. 381.**

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale,
prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle
prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile
2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con
la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,
ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.

Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi regionali e provinciali.

Art. 5

Oggetto

La Società ha per oggetto:

- 1) effettuare lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di controllo e vigilanza di impianti di sollevamento idrico;
- 2) eseguire lavori di manovrazione e distribuzione acque;
- 3) eseguire lavori per conto di Enti Pubblici e privati di lettura contatori, nonché servizi di notifica e consegna di bollette e documenti vari;
- 4) eseguire lavori di manutenzione di impianti elettrici e di illuminazione, di manutenzione pittura e custodia di immobili nonché assumere lavori edili di tutti i generi;
- 5) effettuare lavori di pulizia in genere indirizzati alle imprese private e agli Enti Pubblici, alle abitazioni private, ad uffici, scuole, complessi produttivi;
- 6) eseguire, anche per conto dei clienti, operazioni di trasloco e di consegna di materiale;
- 7) operare nell'ambito della protezione e tutela dell'ambiente con l'esecuzione di lavori di manutenzione e pulizia strade, canali di bonifica, giardini, orti, fiumi, spiagge, nonché effettuare lavori di disinfezione, manutenzione e gestione verde pubblico, pulizia spiagge;
- 8) effettuare, anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici e privati, la custodia e la sorveglianza di beni culturali e ambientali;
- 9) acquistare o prendere in affitto locali mezzi ed attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sociale;
- 10) acquistare o prendere in affitto beni immobili da adibire a magazzini, a ricovero delle macchine ed attrezzature della cooperativa, ad uffici.

Inoltre, la cooperativa ha per oggetto:

- 11) l'acquisizione, ristrutturazione e gestione di fabbricati rurali, ville, cascine da adibire a fruizione agrituristiche;
- 12) la produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti zootecnici, agricoli, ortofrutticoli, floreali;
- 13) autotrasporto di merci per conto terzi;
- 14) autotrasporto di persone con servizio di noleggio di autobus e vetture con conducente;
- 15) noleggio autoambulanze con conducente comunale, anche per qualsiasi ente che ne faccia richiesta;
- 16) Istituzione e/o gestione di agenzie turistiche e di viaggi;
- 17) Fornitura di qualunque servizio di supporto alle scuole di ogni ordine e grado, (Istituti, scolastici, comunali, provinciali, statali, universitari, anche privati), effettuando servizi di :segreteria, portineria, bidelleria, consulenza amministrativa, gestione di laboratori, gestione biblioteche ed archivi di tutti i generi, fornendo eventualmente il necessario personale;
- 18) svolgere attività di promozione pubblicitaria, organizzazione di manifestazioni spettacoli, sagre di qualunque genere nonché gestione di sale di spettacolo ed attività connesse.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra - elencate, nonché svolgere tutti i lavori previsti dalla legge 602/72 e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.
- b) adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussione ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative il tutto compatibilmente con la normativa legislativa e regolarmente in vigore.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, **istituendo** una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione secondo le vigenti disposizioni di legge ed il successivo Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III

SOCI

Art. 6

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci "lavoratori" tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

I soci lavoratori possono essere "ordinari" o "speciali".

Oltre ai soci "lavoratori", possono essere ammessi soci "sovventori".

Possono essere altresì ammessi soci "volontari" che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi della L. n. 381/91, art. 2.

I soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 381/91, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Il socio lavoratore che intenda intraprendere attività lavorativa alle dipendenze o in favore di terzi, anche con forme di collaborazione o consulenza esterna, ha il tassativo obbligo di darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa specificando il tipo di posizione che intende assumere nei confronti del terzo, il tipo di attività da svolgere ed i termini temporali dell'insorgendo rapporto.

Il Consiglio, nel termine di giorni 15 dalla ricezione di detta richiesta, tenuto conto della natura dell'attività e del prevalente interesse sociale, potrà autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di detta attività in concomitanza con il rapporto associativo.

In caso di mancata autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine di cui al comma precedente, l'autorizzazione in questione deve intendersi negata.

In caso di mancata comunicazione da parte del socio o di denegato consenso - espresso o tacito- del Consiglio di Amministrazione, il socio non potrà in nessun caso intraprendere l'attività in questione, pena l'esclusione dello stesso dalla compagine sociale della Cooperativa.

Non potranno essere soci lavoratori, altresì, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Art. 7

Soci ordinari

Sono denominati soci lavoratori "ordinari" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il socio, in particolare, partecipa al raggiungimento degli scopi sociali fornendo il proprio lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, viene definita la tipologia dei rapporti che si intendono attuare.

Nel regolamento interno, inoltre, viene determinato il trattamento economico spettante sia ai soci aventi rapporto di lavoro subordinato sia ai soci con rapporto di lavoro autonomo.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

I soci lavoratori "ordinari", con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabiliscono un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 8

Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria "speciale" in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci "speciali" coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli

scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci "speciali" coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio "speciale";
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio "speciale" deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

A norma dell'art. 2527 c.c. i soci ammessi alla categoria "speciale" non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori "ordinari". Ai soci "speciali" può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 31, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci "speciali" non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria "speciale" ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria "speciale" non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci "speciali" non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci "speciali" possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci "speciali" possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio "speciale" è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, **conseguendo** i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio "speciale" secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

Art. 9

Ammissione nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo al riguardo stabilito dall'Assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati contenuti all'art. 6, dovrà essere perfettamente specificato la **volontarietà** del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 8 del presente statuto.

Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale, la sede legale, il luogo e la data di costituzione;
- b) la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa.

La domanda dovrà inoltre contenere quanto previsto nel precedente punto b) relativamente alle persone fisiche.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10

Diritti ed obblighi dei soci

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini e nei modi da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

I "soci lavoratori" sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- 3) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) a contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11

Trasferimento delle quote

Il socio lavoratore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 12

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Art. 13

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 14 punto 4, lett. a. 5
 - b. diverso da quello subordinato

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si **constatano** i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 14

Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore che:

1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;

4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato:

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;

2. per mutuo consenso;

3. per dimissioni, anche in periodo di prova;

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

b. diverso da quello subordinato:

1. per mutuo consenso;

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;

4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa;

5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti **pensionistici** previsti dalla legge;

6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

9) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

10) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti potranno proporre opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni della ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16

Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata delle somme ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dell'articolo 24 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 17

Decesso del socio

In caso di morte del "socio cooperatore" il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 18

Prescrizione dei diritti

I "soci cooperatori" receduti od esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del "socio cooperatore" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

Art. 19

Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 20

Titoli di debito e strumenti finanziari

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati

rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'articolo 111-
octies delle norme di attuazione e **transitorie**.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 21

Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore al minimo e non superiore al massimo previsto dalla legge;
- b) dagli strumenti finanziari non **partecipativi** posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 24;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

Art. 22

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la

Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente agli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. I **ristorni** - in via generale - debbono considerare quantità e qualità dell'apporto mutualistico.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
 - b. mediante aumento gratuito del valore delle quote sottoscritte e versate;
- è fatto salvo comunque quanto disposto all'art. 8 comma 4° del presente statuto.

Art. 24

Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto **destinandolo**:

- a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, quale dividendo, nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 23 del presente statuto;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o per specifica disposizione del presente statuto, che il residuo degli utili di esercizio sia devoluto alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia

provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 25

Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 26

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente statuto riservano alla loro competenza:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 22 e 24 del presente statuto;
- 2) struttura dell'organo amministrativo, scegliendo tra Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato;
- 3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per tale loro attività;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del Collegio Sindacale, elezione tra questi del Presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei Sindaci;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- 7) deliberazione sulle domande di ammissione del socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto;
- 9) modificazioni dell'atto costitutivo: in tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile;
- 10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 27

Diritto di voto

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte ha diritto di

partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Art. 28

Assemblea dei soci

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di **un altro socio**.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori ed i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 22 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

Art. 29

Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritti al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività **mutualistica** tra la Cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve

essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole del cinquantuno per cento dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 30

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Amministratori

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

L'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea dei soci, e sono rieleggibili senza limitazioni.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'Assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per tale loro attività; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 32

Consiglio di Amministrazione

Se i soci nominano più amministratori, la Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone da tre a sette consiglieri, fra i quali sono eletti il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o del consigliere presente più anziano in età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

L'intervento alla adunanza del Consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati ed a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la Cooperativa, qualora le **cagionino** un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal Collegio Sindacale o del Revisore.

Art. 33

Sostituzione degli amministratori

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il Consiglio provvede a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci, e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 34

Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il legale rappresentante della Cooperativa ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei suoi poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonchè, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

L'Amministratore Unico può conferire speciale procura a dipendenti della società e/o a soggetti terzi per il compimento degli atti di sua competenza.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

Art. 35

Controllo legale dei conti e controllo contabile

I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un Collegio Sindacale o un Revisore.

In ogni caso, la nomina del Collegio Sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni ed il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

Art. 36

Collegio Sindacale

Nomina - Composizione - Durata

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo ed dal successivo art 37.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato **ricostituito**.

Art. 37

Competenza e riunioni

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

La riunione potrà svolgersi anche in videoconferenza.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti **censurabili** di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38

Scioglimento e liquidazione

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 39

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente **rivalutate** e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi.

Art. 40

Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 21, 24 e 39 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.to Angelo Cappello